

LA CORTE COSTITUZIONALE CANCELLA PARTE DELL'ARTICOLO 18 PARTORITO DALLA LEGGE FORNERO

GIOVANNI MAGLIARO

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale in merito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, produttive ed organizzative regolato dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 42, della legge n.92 del 2012 (Legge Fornero) sollevata dal Tribunale di Ravenna.

Quando sia manifesta l'insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, opera la tutela reintegratoria (oggi non più facoltativa in seguito ad un ulteriore intervento correttivo della stessa Corte Costituzionale nel 2021). All'ordine di reintegrazione si affianca la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria, parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto per il periodo che intercorre dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione.

La previsione del carattere manifesto di una insussistenza del fatto presenta profili di irragionevolezza intrinseca. Il requisito è anzitutto indeterminato, si presta ad incertezze applicative e può condurre a soluzioni difformi con conseguenti disparità di trattamento.

In conclusione, secondo la determinazione della Corte, la parola "manifesta" (che caratterizzava la insussistenza del fatto alla base del licenziamento oggettivo) va cancellata dall'articolo 18 legge 300/1970.



n. 208
6 giugno 2022

Questa settimana, contrariamente al solito, non segnaliamo una decisione della Corte di Cassazione ma una sentenza della Corte Costituzionale che come è noto è il supremo giudice delle leggi. La sentenza n.125 depositata il 19 maggio 2022 è di notevole importanza per gli operatori del diritto del lavoro perché elimina dall'ordinamento una evidente forzatura a danno dei lavoratori (una delle tante...) fatta dalla legge Fornero n.92 del 2012.

Questa legge, che ha profondamente modificato in peggio le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori, aveva infatti tra l'altro introdotto ai fini della reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo un ulteriore requisito oltre a quello della insussistenza del fatto posto a base del recesso : non era sufficiente la "insussistenza" ma questa doveva anche essere "manifesta". Ora la Corte Costituzionale cancella la "manifesta" insussistenza del fatto : il carattere manifesto riferito all'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è del tutto indeterminato, viola la certezza del diritto e può condurre a disparità di trattamento.

La vicenda tare origine da un giudizio in cui si discuteva della opposizione del datore di lavoro contro l'ordinanza che ha reintegrato un lavoratore licenziato tre volte nel giro di alcuni mesi, una delle quali per giustificato motivo oggettivo. Il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro, davanti a cui si teneva il giudizio, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18 Statuto dei lavoratori così come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n.92, ("Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"...) detta più comunemente Legge Fornero.

Oggetto di contestazione è il carattere "manifesto" prescritto dalla legge oltre alla insussistenza del fatto. Secondo il giudice remittente siamo in presenza di una ingiustificata, irragionevole ed illegittima differenziazione tra il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo : solo per la prima fattispecie - ai fini della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro - viene chiesta una insussistenza manifesta del fatto e questo trattamento differenziato non ha ragion d'essere. L'irragionevolezza della disposizione si rivela pure nell'inversione dell'onere della prova in essa stabilita. Il lavoratore, estraneo alle circostanze, dovrebbe dimostrarne la manifesta insussistenza. Tale inversione a svantaggio del lavoratore viola anche il principio di eguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione all'articolo 3.